



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE  
UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI  
GENERALI  
IL DIRETTORE GENERALE

Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza  
elezioni2024@pec.regione.basilicata.it

**Ai Sindaci dei Comuni  
della Regione Basilicata**

Loro sedi

**e p.c.  
Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari  
Interni e Territoriali**

Direzione Centrale dei Servizi  
Elettorali  
Roma

**Alle Prefetture  
di Potenza e di Matera**

Loro sedi

**Alla Corte d'Appello di Potenza**

Sede

**Ai Tribunali di Potenza e di Matera**

Loro sedi

**Al Consiglio Regionale della  
Basilicata**

Sede

**Alle Province di  
Potenza e di Matera**

Loro sedi

Oggetto: **Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata 2024. Propaganda elettorale e comunicazione politica. Comunicazioni.**

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

***A) Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9 legge 22 febbraio 2000, n. 28)***

Ai sensi dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si precisa che l'espressione "Pubbliche Amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole Amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse,



personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo.

In ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme di comunicazione.

### ***B) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale (artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956 n.212)***

L'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, stabilisce che l'affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. propaganda diretta).

Si ricorda, inoltre, che l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha:

- modificato l'art. 2 della legge n. 212/56, riducendo il numero degli spazi per le affissioni di propaganda diretta nella misura indicata dal predetto articolo;
- abrogato le disposizioni della legge 212/56 (in particolare, il comma 2 dell'art. 1 e i commi 1, 2 e 3 dell'art. 4), sopprimendo così gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta.

Come già comunicato con la Circolare n. 5 del 21/03/2024, si rammenta che le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte provvedono all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Al riguardo, la Regione Basilicata provvederà a comunicare ai Comuni, tramite pubblicazione sul sito della Regione stessa nella sezione "Elezioni regionali 2024", non appena disponibili, le liste che risultino definitivamente ammesse, ai fini dell'assegnazione dei relativi spazi.

### ***C) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n.212, e articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)***

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.



Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

***D) Propaganda elettorale fonica su mezzi, mobili (articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)***

Nel medesimo periodo, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 130/1975 e cioè "solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti Locali interessati relativamente agli orari anzidetti".

Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

***E) Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)***

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

***F) Agevolazioni fiscali (articoli 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)***

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

***G) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (legge 22 febbraio 2000, n.28)***

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

***H) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28)***

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.



REGIONE BASILICATA

***1) Inizio del divieto di propaganda art. 9 legge 4 aprile 1956, n. 212***

Dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Si confida nella puntuale osservanza della presente Circolare.

Distinti saluti

Il Direttore Generale  
dott. Alfonso Marrazzo